

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 6 febbraio 2016



EQUO COMPENSO AVVOCATI

Italia Oggi 06/02/16 P. 29 Equo compenso ai legali Tutela verso clienti forti Gabriele Ventura 1

R&S

Sole 24 Ore 06/02/16 P. 13 Bonus «R&S» a raggio più ampio Carmine Fotina, Marco Mobili 2

ECONOMISTA

Italia Oggi 06/02/16 P. 33 Economista non vuol dire dottore commercialista 3

La proposta del Cnf prevede una commissione ad hoc

Equo compenso ai legali Tutela verso clienti forti

DI GABRIELE VENTURA

È pronta la proposta di legge del Consiglio nazionale forense che tutela l'equo compenso degli avvocati. L'iniziativa era stata lanciata dal presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin, nel corso del congresso Oua di Torino e la bozza è stata presentata l'altro ieri in occasione dell'Agorà degli ordini forensi.

Prevede, in sintesi, l'istituzione presso il ministero della giustizia di una commissione per la valutazione dell'equo compenso nella professione forense nei casi di contratti con clienti forti, formata da rappresentanti istituzionali e del mondo produttivo (si veda a tal proposito il numero di *ItaliaOggi* del 24 dicembre scorso).

Compito della commissione è definire l'equo compenso degli avvocati iscritti all'albo e individuare gli operatori economici che ne garantiscono il rispetto dandone adeguata pubblicità.

Sul fronte contrattuale, invece, la proposta di legge prevede che siano considerate nulle le clausole che prevedono condizioni contrattuali contrarie all'equo compenso.

La proposta, inoltre, definisce le tipologie di

clausole ritenute abusive in quanto realizzano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente. «Il Cnf, partendo dal dato costituzionale dell'articolo 36, che riconosce il diritto del lavoratore all'equa retribuzione», spiega Mascherin, «ha condotto un lungo lavoro di analisi che ha riguardato i testi di numerose convenzioni, da una parte; e la legislazione attualmente vigente in materia di equo compenso e di clausole abusive, dall'altra».

La proposta di legge ha dunque solidi agganci ordinamentali e va nella direzione imboccata dal governo di riconoscere uno «statuto» del lavoratore autonomo», continua Mascherin, «con l'approvazione del ddl presto all'esame del Parlamento».

È una iniziativa, questa dell'Agorà degli ordini forensi, che rappresenta un punto di riferimento importante per tutte le professioni ordinistiche e che segna un necessario riequilibrio nei rapporti tra operatori economici, impedendo situazioni che in certi casi possiamo definire, senza mezzi termini, di prevaricazione».

L'Agorà ha dato mandato al Cnf di rappresentare la questione nei termini di cui all'articolo al Governo e al Parlamento.

—© Riproduzione riservata—



Le indicazioni di Confindustria. Sì alla «somma» con il superammortamento al 140%

Bonus «R&S» a raggio più ampio

Carmine Fotina
Marco Mobili

ROMA

Bonus ricerca utilizzabile per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2015 e cumulabile con il superammortamento al 140 per cento. Sono due punti centrali di una **circolare** dell'Area politiche fiscali di **Confindustria** che fornisce una lunga serie di chiarimenti interpretativi sull'applicazione e la fruizione del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in attesa dell'imminente circolare che dovrà essere pubblicata dall'agenzia delle Entrate. L'associazione degli industriali evidenzia anche una serie di punti dubbi che restano in attesa di un parere dell'amministrazione.

Fruizione e cumulabilità

L'ambito temporale del credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è il quinquennio 2015-2019. Il beneficio è calcolato sull'eccedenza degli investimenti effettuati in ciascun anno agevolabile rispetto alla media 2012-2014, nella misura del 25% che sale al 50% per costi di personale altamente qualificato e ricerca contrattuale. L'agevolazione è stata introdotta dalla Stabilità 2015 con conseguente decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 29 luglio 2015. Secondo Confindustria tuttavia l'agevolazione deve ritenersi pienamente efficace già dall'inizio del primo periodo d'imposta agevolabile,

vale a dire dal 1° gennaio 2015, in quanto il decreto interministeriale non avrebbe portata di provvedimento attuativo in senso stretto, in grado cioè di rendere efficace «una disciplina altrimenti quiescente». Ai fini del calcolo del bonus, assumono dunque rilievo anche gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 29 luglio 2015. Comunque, in caso di risorse inutilizzate sul 2015, Confindustria ha già richiesto al governo di spostare la dote avanzata sugli anni successivi.

Per gli industriali, c'è da attendersi che le Entrate ufficializzino la cumulabilità del bonus. A garantirla è il fatto che l'incentivo costituisce «misura generale», è cioè potenzialmente fruibile da parte di tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa. Non esistendo deroghe espresse, sarebbe da riconoscere la cumulabilità con altri incentivi che hanno ad oggetto gli stessi costi. Tra questi, il superammortamento al 140% previsto dalla Stabilità 2016 applicato a cespiti destinati ad essere impiegati in attività di R&S effettuate in modalità «intra muros». Possibilità di cumulo anche con la «nuova Sabatini», con progetti di R&S finanziati da programmi regionali, nazionali ed Ue, con le startup innovative e con il «patent box».

Beneficiari

Tra i potenziali destinatari del credito d'imposta vanno annoverati non solo tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa ma anche gli enti non commerciali, le imprese agricole e le imprese neo-costituite (a partire cioè dal 2015). Per quest'ultime, cade il principio della spesa incrementale e l'ammontare degli investimenti fatti in ciascuno degli esercizi costituisce per intero la quota agevolabile. Un chiarimento rilevante riguarda anche le spese «intra muros», per le quali apparirebbe del tutto indifferente che il luogo in cui le attività di R&S sono state svolte sia situato in Italia o all'estero. La circolare si sofferma poi sui casi della ricerca infragruppo, sottolineando che vanno considerati alla stregua della ricerca intra muros.

Investimento minimo

La verifica del limite minimo di investimento di 30 mila euro va effettuata secondo la regola dell'autonomia dei periodi d'imposta, ossia va considerata separatamente. In sostanza, gli investimenti sotto soglia non sono riportabili nei periodi successivi agevolabili. Nei casi poi di periodi d'imposta di durata inferiore ai 12 mesi, si pensi ad esempio alle startup innovative o alle Pmi innovative di nuova costituzione, il limite minimo d'investimento andrebbe ragguagliato per dodicesimi. Sul punto, però, la stessa Confindustria chiede un chiarimento espresso dell'Agenzia. Dal limite dei 30 mila euro di investimento, inoltre, sembrerebbero escluse le spe-

se di certificazione contabile (nel limite di 5 mila euro) sostenute dalle imprese di piccole dimensioni.


Compensazione

L'accesso al bonus, inoltre, è automatico il che vuol dire che non esiste alcun obbligo di istanza preventiva sia per l'ammissione sia per la fruizione. Non solo. Il suo utilizzo, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, è esclusivamente in compensazione e spendibile dal 1° gennaio 2016 per gli investimenti effettuati nell'anno d'imposta 2015. Per la compensazione non operano né il limite del plafond annuale dei crediti d'imposta pari a 250 mila euro, né quello di 700 mila euro come tetto massimo per le compensazioni orizzontali.

Chiarimenti

Diversi i punti sui quali, secondo Confindustria, occorrerebbero chiarimenti da parte dell'amministrazione. Tra questi, le regole per consorzi e reti d'impresa, l'ammissibilità delle spese per studi di fattibilità in tutte le fasi dell'attività di ricerca, la definizione di «laboratorio» per precisare se possono essere considerati anche locali promiscuamente utilizzati per la produzione o altre attività. Tra le richieste dirette di Confindustria al governo, anche quella di includere tra i costi ammissibili quelli relativi al personale tecnico addetto alla R&S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Economista non vuol dire dottore commercialista

Un cittadino italiano che ha conseguito in Spagna il titolo professionale di economista non ha diritto di iscriversi all'albo dei dottori commercialisti. A stabilirlo, il Consiglio di stato, Sez. IV con la sentenza dell'8 gennaio 2016 n. 32.

Nel dettaglio, nel caso in esame un dottore in economia e commercio aveva impugnato il provvedimento con il quale era stata respinta dal ministero della giustizia la sua domanda volta al riconoscimento del titolo professionale di economista, conseguito in Spagna, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili in Italia.

In seguito all'accoglimento della domanda da parte del Tar Lazio, solo per la ritenuta sussistenza del vizio procedimentale di omissione della previa notificazione all'interessato del preavviso di rigetto, i giudici di Palazzo Spada affermano la legittimità del provvedimento ministeriale.

Nel caso specifico non risulta contestato che il titolo di economista posseduto dall'originario ricorrente risulti conseguibile in Spagna sulla base della semplice laurea, senza necessità né di esame di abilitazione né di alcuna ulteriore formazione professionale.

Tuttavia da questo deriva l'impossibilità che tale titolo possa consentire in Italia l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per la quale, come è noto, nell'ordinamento italiano non è sufficiente il mero possesso del diploma di laurea. Secondo il Collegio, infatti, la direttiva comunitaria 2005/36/CE (trasposta nell'ordinamento nazionale dal dlgs 206/2007), sulla base della quale il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale conseguito in Spagna, è costantemente interpretata dalle stesse istituzioni europee nel senso di non consentire l'automatico riconoscimento di titoli conseguiti in altro stato dell'Unione, qualora questo sia richiesto al fine di ottenere l'attribuzione di un titolo per il quale l'ordinamento nazionale richiede un esame o una formazione professionale specifica, ulteriore rispetto al diploma di laurea.

Francesca De Nardi

 Il testo della sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

